



Comune di CASELLE TORINESE

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Anno 2023

(Art. 30 D. Lgs. 201/2022)

CITTÀ DI CASELLE TORINESE – Provincia di Torino Piazza Europa 2 – c.a.p. 10072 – Tel. 011 9964162/3/4/5 Fax 011 9964110
P.I. e C.F. 01614790010 www.comune.caselle-torinese.to.it

E-Mail: ragioneria@comune.caselle-torinese.to.it PEC: comune.caselle-torinese@legalmail.it

Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31.12.2023 del Comune di CASELLE TORINESE

<u>Indice</u>

1.	Il contesto normativo di riferimento	3
2.	L'ambito di analisi	4
3.	I servizi di interesse economico generale del Comune di CASELLE TORINESE	6
4.	La misura degli affidamenti in house	7
5.	Focus sui servizi affidati a società in house	8
6.	La programmazione 2024	8
7.	Conclusioni	8

1. Il contesto normativo di riferimento

In attuazione della delega conferita dall'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in data 23 dicembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 201 recante il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" con l'intento di rendere organica e contenuta in una sorta di Testo Unico - il D.Lgs. 201/2022 è già stato ribattezzato TUSPL (Testo Unico Servizi Pubblici Locali) - la frammentata disciplina dei servizi di interesse economico generale.

Tra le diverse innovazioni previste dalla riforma, rileva qui l'adempimento previsto dall'art. 30 D.Lgs. 201/2022:

Art. 30 D.Lgs. 201/2022 - Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

- 1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
- 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
- 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Viene quindi introdotto, a carico di Comuni e loro forme associative degli stessi, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché città metropolitane, province ed altri enti competenti, l'onere di effettuare, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio e con cadenza annuale, una "ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori" per "ogni servizio affidato".

La ricognizione, da aggiornarsi, di regola, annualmente e "contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016" (comma 2), in questo primo anno di applicazione è da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 201/2022 e quindi entro il 31 dicembre 2023 (comma 3).

Nel caso di affidamenti a società in house, la nuova ricognizione ex art. 30 rappresenterà appendice alla revisione periodica delle società partecipate dall'Amministrazione, condotta ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

L'adempimento si articola in una verifica annuale dell'andamento gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica nei rispettivi territori (comma 1), che rappresenti l'assetto di ogni servizio affidato, rilevandone il concreto andamento economico in termini di:

- o efficienza e qualità del servizio;
- o rispetto degli obblighi sanciti nel contratto di servizio;

in modo analitico e considerando "anche" gli atti ed indicatori ex artt. 7, 8 e 9 del decreto che per i servizi a rete vengono individuati dalle Autorità di settore e per quelli non a rete dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e si tratta dei costi di riferimento, degli schemi tipo di PEF, dei livelli minimi di qualità, degli schemi di bandi e contratti.

Il suddetto Ministero, con riferimento al PEF e agli indicatori di qualità, ha emanato il Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023 con relativi allegati in attuazione proprio dell'art. 8 del D.Lgs. 201/2022, segnalando che il medesimo Ministero adotterà ulteriori provvedimenti per la completa attuazione dell'articolo stesso e nel pubblicare il medesimo Decreto Direttoriale ha individuato 5 servizi da applicare in sede di prima applicazione (impianti sportivi - esclusi impianti a fune ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 201/2022; parcheggi; servizi cimiteriali e funebri se erogati come servizi pubblici locali; luci votive; trasporto scolastico).

La ricognizione dovrà dare altresì conto, oltre ai profili, atti e indicatori già ut supra segnalati, della misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo (affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici ivi compresi gli affidamenti dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, energia elettrica e gas naturale) e all'affidamento a società in house in generale, oltre che degli oneri e dei risultati in capo all'Ente affidante.

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. in esame, l'Ente, inoltre, è tenuto a riferire, nell'ambito della razionalizzazione ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016, circa le ragioni che sul piano economico e qualitativo dei servizi giustificano il mantenimento dell'affidamento in capo alla società in house, anche sulla base dei risultati di gestione ottenuti.

2. L'ambito di analisi

Come visto poc'anzi, l'adempimento di cui all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 ha per oggetto la verifica della "situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori".

Il D.Lgs. 201/2022 all'art. 2 comma 1, alla lettera c) definisce i «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» come "i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e

sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" mentre alla lettera d) definisce i «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete» come "i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente".

Da dette definizioni e tenendo a mente quanto previsto al secondo periodo del comma 1 dell'art. 30, e cioè che tale ricognizione è riferita a "ogni servizio affidato", parrebbero esclusi dalla verifica i servizi pubblici locali a rilevanza economica gestiti in economia, i servizi a rete affidati da altri enti competenti rientranti nell'ambito soggettivo dell'adempimento e, naturalmente, i servizi privi di rilevanza economica ed i servizi strumentali.

È necessario tuttavia rilevare che se i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica possono essere facilmente individuati in quanto attengono tendenzialmente alle c.d. utilities, vale a dire: rifiuti; idrico; distribuzione del gas; trasporto pubblico locale, è decisamente più complesso stabilire un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete e ciò dipende dal fatto che il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e varia a seconda dei territori, inoltre, in ragione delle differenze interpretative è difficile riuscire a stabilirne a priori un ambito di applicazione.

Ad esempio, ANCI, espressasi sul tema nel quaderno n. 46/2023, non ritiene esaustivo e sufficiente il succitato elenco fornito in sede di pubblicazione del Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la ricognizione ex art. 30 e ritiene non propriamente allineati al concetto di servizi di interesse economico generale tutti i servizi inseriti nella catalogazione fornita da ANAC nel "Manuale utente - Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali" dell'Autorità stessa.

Alla luce di ciò appare condivisibile il fatto che "deve, in ogni caso, essere l'ente locale a verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tenendo conto anche dell'onere dell'adempimento", pertanto, l'unica strada per sgombrare il campo da incertezze è quella della verifica "caso per caso" caratterizzata, in questa fase di prima applicazione, da un'ottica di semplificazione.

Sulla base di quanto sopra evidenziato è stata pertanto svolta la presente ricognizione; ove dovessero emergere interpretazione diverse in momenti successivi sarà cura del Comune valutare i necessari adeguamenti.

3. I servizi di interesse economico generale del Comune di CASELLE TORINESE

Di seguito viene operata la prima ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica riconducibili all'Amministrazione dando conto della tipologia di attività, della modalità di affidamento ed erogazione e del costo annuo del servizio.

SERVIZIO	ALTRO ENTE COMPETENTE	AFFIDATARIO	TIPO AFFIDAMENTO	COSTO ANNUO	NOTE
IDRICO INTEGRATO	ATO 3 TORINESE	SMAT	in house		
AMBIENTALE	SETA SPA	CONSORZIO AV CB16	a società mista	2.193.968,73	
DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	CITTA' METROPOLITANA	ITALGAS RETI SPA	affidamento a terzi		incasso canone
PUBBLICA ILLUMINAZIONE		ENEL SOLE	affidamento a terzi	521.000,00	
LUCI VOTIVE		LUMINAFERO SRL	affidamento a terzi		incasso canone
ARMACIE		ASM VENARIA	affidamento a terzi		incasso canone
REFEZIONE SCOLASTICA		RTI DUSSMAM SERVICE - PIEMONTE CATERING	affidamento a terzi	648.730,37	
SERVIZI CIMITERIALI		PYRAMIS SRL - MECCA E CHIADO'	affidamento a terzi	66.552,01	
MPIANTI SPORTIVI - PISCINA		GRACE SRL	affidamento a terzi		incasso canone
MPIANTI SPORTIVI - CENTRO SPORTIVO		TNS SCARL	affidamento a terzi		incasso canone
MPIANTI SPORTIVI - CAMPO COMUNALE		USD CASELLE CALCIO	affidamento a terzi	15.000,00	contributo
ASILO NIDO		ANTEO COOPERATIVA SOCIALE	affidamento a terzi	80.548,79	fino luglio 23
ASILO NIDO		DIDO SRL	affidamento a terzi	104.554,65	da agosto 23
TRASPORTO SCOLASTICO		CONSORZIO AAT + altri	affidamento a terzi	62.752,10	
PRE E POST SCUOLA		DIVERSI AFFIDATARI	affidamento a terzi	76.759,35	
SUPPORTO INTEGRAZIONE E DISABILI		DIVERSI AFFIDATARI	affidamento a terzi	300.778,86	
CENTRO ESTIVO		DIVERSI AFFIDATARI	affidamento a terzi	96.318,14	

4. La misura degli affidamenti in house

L'art. 30 c. 1 del D. Lgs. 201/2022 prevede che la ricognizione prevista rilevi altresì 1) "la misura del ricorso all'affidamento a società in house" oltre che 2) "gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti".

Per quanto concerne il <u>primo punto</u>, il Comune di CASELLE TORINESE affida in house (sia direttamente che per mezzo di scelta di Enti competenti, nello specifico ATO 3 TORINESE per il Servizio Idrico Integrato, Consorzio di Area Vasta CB 16 e Autorità Rifiuti Piemonte per le attività ambientali, ciascuna con competenze proprie) alcuni importanti servizi pubblici locali di proprio riferimento territoriale, in particolare:

Servizio Soggetto affidatario

Idrico Integrato
 Funzioni e servizi socioassistenziali
 Funzioni e servizi esigenze abitative
 SMAT SpA
 Consorzio CIS
 Consorzio CIT

4. Gestione tariffe servizio ambientale Consorzio Area Vasta CB 16

Un altro importante servizio pubblico locale, e cioè il servizio ambientale, è invece affidato dall'Ente Competente Consorzio Area Vasta CB 16 ad una società a partecipazione mista pubblico privata, SETA SpA, e quindi non rientra fra gli affidamenti in house.

Gli altri servizi pubblici locali rientranti nell'ambito di riferimento della presente ricognizione sono invece affidati, con diverse modalità contrattuali, con tipologie giuridiche diverse dall'affidamento in house oggetto del presente capitolo.

La misura del ricorso all'affidamento a società in house da parte del Comune di Caselle Torinese risulta quindi abbastanza rilevante, riguardando servizi molto importanti quali quelli sopra evidenziati; inoltre, l'affidamento del servizio ambientale a società mista (nella quale comunque il Comune detiene una partecipazione societaria) pur non rientrando tecnicamente nella forma dell'affidamento in house costituisce una modalità, per così dire, intermedia, fra l'affidamento ad un soggetto completamente privato e la gestione in house propriamente detta.

Si ritiene che l'indicazione della norma di rilevare "la misura" del ricorso all'affidamento in house sia di tipo "qualitativo" (nel caso "misura" da ritenersi abbastanza rilevante), ritenendo non utile procedere ad una misura quantitativa (in mancanza di una precisa indicazione normativa) dovendosi procedere a complesse elaborazioni di dati non omogenei (tenuto conto che, per alcune tipologie rilevanti di servizi, basati sul modello "concessione", i ricavi sono introitati direttamente dal soggetto affidatario (ad esempio servizio idrico integrato) e il Comune non sostiene costi diretti.

Per quanto concerne invece il <u>secondo punto</u>, si evidenzia che, sulla base delle attività di ricognizione condotte, si può concludere che, allo stato, non emergono significativi elementi problematici in ordine al concreto andamento dal punto di vista economico (con riferimento ai costi a carico del Comune), della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, fatto salvo, ove sussistente, quanto direttamente evidenziato agli affidatari in house nell'ambito dell'attività di verifica e controllo del rispetto degli indirizzi attribuiti dal Comune di Caselle Torinese per lo svolgimento delle attività affidate e/o quanto eventualmente di competenza

di altri Enti Competenti (nello specifico ATO 3 TORINESE per il Servizio Idrico Integrato, Consorzio di Area Vasta CB 16 e Autorità Rifiuti Piemonte per le attività ambientali, ciascuna con competenze proprie).

5. Focus sui servizi affidati a società in house

Specifiche considerazioni sulle società in house, necessarie al fine del rispetto delle previsioni di cui all'art. 17 c. 5 e 30 c.2 del D. Lgs. 201/2022 sono contenute nell'appendice alla presente relazione alla quale si fa espresso rimando.

6. La programmazione 2024

Nel corso dell'esercizio 2024 proseguirà l'attività di monitoraggio del Comune sui servizi pubblici locali, anche in ottemperanza da quanto previsto dal D. Lgs. 201/2022, e, per quanto riguarda gli affidamenti a società ed altri soggetti in house, del raggiungimento degli obiettivi strategicogestionali già definiti e/o in corso di progressiva definizione con le società e i soggetti stessi.

Delle risultanze delle attività svolte verrà dato conto nel prossimo aggiornamento della ricognizione ex art. 30 D. Lgs. 201/2022, secondo le scadenze normativamente previste e/o in modo specifico e precedentemente in caso di eventi significativi e di particolare importanza/impatto.

7. Conclusioni

La presente relazione, unitamente all'appendice allegata, adempie a quanto richiesto dall'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 e al richiamo dell'art. 17 c. 5 con riferimento agli adempimenti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.